

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **912/1988** (ECLI:IT:COST:1988:912)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **DELL'ANDRO**

Camera di Consiglio del **06/07/1988**; Decisione del **07/07/1988**

Deposito del **26/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **03/08/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14120**

Atti decisi:

N. 912

ORDINANZA 7-26 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 quater del d.l. 23 aprile 1985, n. 146, (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298 promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1987 dal Pretore di Sortino nel procedimento penale a carico di Barresi Carmelo, iscritta al n. 819 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54 dell'anno 1987;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il pretore di Sortino, con ordinanza del 12 ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 quater del d.l. 23 aprile 1985, n. 146, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, nella parte in cui esclude che l'estinzione del reato edilizio per avvenuta demolizione od eliminazione delle opere abusive si applichi a coloro i quali abbiano provveduto alla demolizione in epoca successiva all'entrata in vigore della predetta legge;

che, in particolare, secondo il giudice a quo si determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra chi ha demolito l'opera prima e chi l'ha demolita dopo la data di entrata in vigore della legge suddetta, sebbene in entrambi i casi, con l'eliminazione dell'opera, venga rimossa la situazione di anti-giuridicità; e la disparità sarebbe resa ancor più evidente dal fatto che chi ha eliminato le opere abusive non potrebbe più chiedere la licenza in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e quindi beneficiare dell'estinzione del reato ai sensi del successivo art. 22;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che analoga questione è stata decisa con la sentenza interpretativa di rigetto n. 369 del 1988, la quale ha ritenuto che il capo primo della legge n. 47 del 1985 (che prevede la possibilità d'ottenere la licenza in sanatoria con conseguente estinzione del reato) è applicabile anche per le opere abusive realizzate dopo il 1° ottobre 1983 e demolite dopo il 6 luglio 1985;

che dall'ordinanza di rinvio risulta che nella specie il reato di costruzione abusiva è stato appunto commesso dopo il 1° ottobre 1983 e che la demolizione dell'opera è avvenuta dopo il 6 luglio 1985;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 quater del d.l. 23 aprile 1985, n. 146, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal pretore di Sortino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.